ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro, addì sedici del mese di Dicembre alle ore 19:15, nella sala delle adunanze intitolata ai fratelli Bontempelli Dal Calice.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	DELFACCIO FRANCO	X		6	BRUNORI GIULIANO	X	
2	BRUNORI ROBERTO	X		7	ZORZI ILARIO		X
3	BACCHETTI SILVIA	X		8	SCAVONI DIEGO	X	
4	BOSSINI ROSSELLA	X		9	BERTOLI SOFIA	X	
5	BRUNORI FABIO		X	10	BONERA MATTEO	X	

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Giovanni Stanzione** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Franco Delfaccio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2025

UDITO l'intervento con il quale il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione, autorizzando il consigliere Bacchetti Silvia a partecipare alla seduta;

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali:
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATI INOLTRE:

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità
delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal
Legislatore;
l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto-legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del
prospetto all'anno 2025;
il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato
sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 02 del 15.04.2020;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2043 dal prelievo tributario di IMU;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1,
	c. 758, L. 27.12.2019 n. 160
Aree Fabbricabili	1,06%
Altri Fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli UNANIMI contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui <u>allegato</u>, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. 27.12.2019 n. 160
Aree Fabbricabili	1,06%

Altri Fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 2) di stabilire che per l'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:
- 3) di stabilire che per l'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 5) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Inoltre,

Con successiva apposita votazione a scrutinio palese per alzata di mano, nella quale si ottengono voti favorevoli OTTO astenuti NESSUNO contrari NESSUNO

DELIBERA

6) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Franco Delfaccio Il Segretario Giovanni Stanzione

(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice Amministrazione Digitale ,D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente **deliberazione n. 36 del 16/12/2024** viene pubblicata all'Albo del Comune il **23/12/2024** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.lavenone.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Giovanni Stanzione (firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice Amministrazione Digitale ,D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/01/2025. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 16/12/2024.